

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16808 del 2014, proposto da:

Irene Cavasini, Fabbri Elisa, Giuntini Benedetta, Menchinelli Martina, Scarselli Maria, Alexopoulou Magdalini, Chioccioli Laura, Ferrini Ilaria, Serafini Francesco, Venezia Bianca Maria, Romano Simone Lorenzo, Pasquetti Eleonora, Chiossi Lorenza, Pelosi Piergiorgio, Lapucci Letizia, Turco Dario, Barsanti Francesco, Prisco Marco, Tambasco Annalisa, Stefanini Dorotea, Marconi Pamela, Piragine Pietro Francesco, Bastiani Lisa, Mandarini Federica, Mencattini Simone, Bottacci Jacopo, Scansetti Davide, Osmanagaj Lusinda, Braconi Francesca, Del Ciondolo Corrado, Federica, Dinelli Andrea, Massaro Tognoni Alessandro, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Pinelli, Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato

e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Regione Toscana, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Cecchetti in Roma, Via A. Mordini, 14;

nei confronti di

Gianluca Sassi, Sara Bolognesi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017; risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 il Cons. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le doglianze prospettate avverso il D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 nella parte in cui non è prevista un'unica graduatoria nazionale non appaiono suscettibile di favorevole esame atteso che il concorso de quo attiene alla materia della formazione

professionale riservata alla competenza esclusiva delle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost.;

Considerato che la censura relativa alla omessa valutazione del quesito ritenuto errato dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 3, del citato D.M., non appare "prima facie" priva del prescritto "fumus boni iuris", sicchè si ravvisa la necessità di disporre la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei soggetti ammessi al corso in questione con indicazione nominativa degli stessi, nonché, indistintamente, nei confronti di coloro collocatisi nella suddetta graduatoria prima del ricorrente che ha ottenuto il punteggio più basso, ORDINA ai ricorrenti di procedere all'integrazione del contradditorio secondo le modalità in motivazione specificate entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza e di depositare il ricorso con la prova delle eseguite notificazioni, presso la Segreteria del Tribunale entro i successivi trenta (30) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato per integrare il contraddittorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), respinge in parte la proposta istanza cautelare per quanto riguarda l'impugnativa del D.M. del 7 marzo 2006 e dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Rinvia le parti alla camera di consiglio del 19 maggio 2015 per l'ulteriore esame della proposta istanza cautelare anche per quanto concerne le spese della suddetta fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio

2015 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)